



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5476/C21a

Venezia, 8 maggio 2015

- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali per le province di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona e Venezia
Loro Sedi
- Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione
Loro Sedi
- All' Assessore Regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Venezia
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del Comparto scuola
Loro Sedi
- Al Sito Web Sede

OGGETTO: Organico di diritto del personale docente a.s. 2015/2016 – Assegnazione contingenti definitivi **scuola secondaria di 1° e 2° grado**

Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione prot. n. 3493 del 20 marzo 2015 (direttive agli UU.SS.TT. e ripartizione contingenti provinciali provvisori) e prot. n. 4648 del 15 aprile 2015 (assegnazione contingenti definitivi relativi alla scuola primaria), si comunicano i contingenti provinciali definitivi della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

I predetti contingenti sono superiori rispetto a quelli già assegnati con la citata nota prot. n. 3493/2015, in quanto tutti i posti della quota perequativa, inizialmente accantonata, sono stati interamente destinati ad incrementare l'organico di tali tipologie di scuole, che presentano maggiori criticità ed esigenze.

In merito ai criteri di riparto è stata fornita, in data 24 aprile 2015, la prevista informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali del comparto scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CONTINGENTE DEFINITIVO

PROVINCE	CONTINGENTE POSTI INTERI GIA' ASSEGNATO (99%)	ULTERIORI POSTI INTERI (DA QUOTA PEREQUATIVA)	TOTALE POSTI INTERI ASSEGNATI
BELLUNO	473	4	477
PADOVA	1.865	16	1.881
ROVIGO	456	13	469
TREVISO	1.917	21	1.938
VENEZIA	1.640	52	1.692
VERONA	1.875	0	1.875
VICENZA	1.979	26	2.005
TOTALE	10.205	132	10.337

Formazione Classi

Per quanto riguarda la formazione delle classi si rinvia alla precedente nota di questa Direzione prot. n. 3493 del 20 marzo 2015, che riporta i criteri e parametri contenuti nel "Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151 e, in particolare:

le classi della scuola secondaria di 1° grado devono essere costituite sulla base dei parametri riportati negli articoli 11 e 12 del citato DPR 81/2009.

Corsi ad indirizzo musicale

Si ricorda che i corsi ad indirizzo musicale sono regolati dal DM 6 agosto 1999 n. 201 e che, al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento di strumento musicale per i tre anni di corso, in classe prima il numero di alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTINGENTE DEFINITIVO

PROVINCE	CONTINGENTE POSTI INTERI GIÀ ASSEGNATO (99%)	ULTERIORI POSTI INTERI (DA QUOTA PEREQUATIVA)	TOTALE POSTI INTERI ASSEGNATI	Contingente aggiuntivo di Geografia generale ed economica art. 5 comma 1 legge 8.11.2013 n. 128 (dati al 24.4.2015) Posti rapportati a ore
BELLUNO	652	15	667	2
PADOVA	2.628	59	2.687	6
ROVIGO	774	6	780	3
TREVISO	2.822	59	2.881	9
VENEZIA	2.355	14	2.369	6
VERONA	2.389	76	2.465	6
VICENZA	2.965	55	3.020	9
TOTALE	14.585	284	14.869	41

Contingente aggiuntivo di Geografia generale ed economica

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il contingente della scuola secondaria di 2° grado, come precisato nella nota del MIUR n. 6753/2015, deve essere incrementato con i posti e le ore aggiuntivi di Geografia Generale ed economica previsti dalla legge 128/2013, qualora, negli istituti interessati, non sia già previsto tale insegnamento.

Pertanto il numero complessivo di posti interi che possono essere costituiti in ogni provincia è pari alla somma dei posti indicati nelle ultime due colonne.

Formazione Classi

Per quanto riguarda la formazione delle classi si rinvia a quanto riportato nella precedente nota di questa Direzione prot. n. 3493 del 20 marzo 2015, che riporta i criteri e parametri contenuti nel "Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81**,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151.

Per la scuola secondaria di secondo grado le classi iniziali e successive devono essere formate secondo i parametri numerici fissati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 17 del predetto D.P.R. n. 81/2009.

Le SS.LL. presteranno particolare attenzione e rigore nel verificare le classi proposte dai Dirigenti scolastici e, se necessario per non superare il contingente assegnato, non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Tasso scostamento tra iscritti ed effettivi frequentanti

Dovrà essere valutata con particolare cura l'incidenza, nelle classi proposte dai Dirigenti scolastici, del tasso di scostamento (c.d. tasso di ripetenza) tra il numero degli iscritti e quello degli effettivi frequentanti, riscontrato nei precedenti tre anni scolastici, inteso come media dei tre anni citati.

Autorizzazione classi in rapporto al tasso di scostamento

Le SS.LL. autorizzeranno le classi considerando sia il numero degli alunni iscritti che quello relativo al predetto tasso di scostamento (da considerare sia in caso di aumento degli alunni sia in caso di diminuzione), tenendo presente che, qualora il tasso di scostamento dovesse comportare un aumento del numero delle classi per una, due unità, le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento richiesto.

Classi articolate

Si evidenzia che le classi articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, che, com'è noto, possono essere costituite alle condizioni indicate dall'art. 16, comma 5 del DPR n. 81/2009 (numero alunni complessivamente non inferiore a 27 di cui almeno 12 per il gruppo di minore entità) devono essere formate considerando gli alunni residuati dopo la costituzione delle classi omogenee per indirizzo.

Oltre alla corretta costituzione di tali classi, si invitano codesti Uffici a verificare con attenzione anche il numero delle ore delle materie comuni sviluppato da SIDI in modo da evitare duplicazioni. Le eventuali ore in più erroneamente sviluppate da SIDI, potranno essere azzerate attraverso la funzione relativa alla gestione della quota dell'autonomia.

Liceo scientifico –sezione sportiva (DPR 5 marzo 2013 n. 52)

Com'è noto, dall' a.s. 2014/15, negli istituti individuati nel piano regionale relativo alla nuova offerta formativa, sono stati avviati i nuovi Licei Sportivi.

Tali indirizzi, presenti a SIDI con il codice LI15, potranno essere attivati di norma con una sola classe prima e con la prosecuzione della seconda classe, se già funzionante nel predetto a.s.2014/15.

Tuttavia, ai sensi di quanto precisato dall'art. 3, comma 5 del DPR 5 marzo 2013 n. 52, istitutivo dei citati percorsi liceali, (comma richiamato dal MIUR con nota prot. n. 9379 del 24.3.2015), "eventuali sezioni aggiuntive possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale".

Il piano orario delle sezioni ad indirizzo sportivo prevede tra gli insegnamenti obbligatori "scienze motorie e sportive e discipline sportive", riconducibili alla classe di concorso A029 (ore 6 primo e secondo anno, 5 ore anni successivi).

Come precisato nella C.M. n. 6753/2015, l'elaborazione dell'organico della classe prima e della classe seconda sarà effettuato dal sistema informativo per tutte le materie, tranne che per la classe di concorso A029, le cui ore (6 per il primo e secondo anno) dovranno essere inserite a SIDI da codesti Uffici, tramite la specifica funzione e utilizzate per la costituzione delle cattedre della citata disciplina.

Licei musicali

Si rammenta che i Licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Gestione classi di concorso atipiche

Particolare attenzione deve essere posta nell'individuazione degli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso.

Secondo le indicazioni riportate nella CM n.6753/2015, l'individuazione delle classi di concorso cui attribuire tali insegnamenti deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

Le scuole, avvalendosi delle funzioni del SIDI, procederanno secondo i predetti principi, ricordando che in presenza di più titolari da salvaguardare dovrà essere formulata una graduatoria unificata, secondo le regole del CCNI sulla mobilità, e si darà la precedenza al docente con il maggior punteggio.

In assenza di titolari da salvaguardare, l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con codesti Uffici Scolastici territoriali, attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

In assenza di esubero, il dirigente scolastico, d'intesa con codesti Uffici Scolastici, sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento, assicurando un'equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (I e FP) – Offerta sussidiaria complementare

Si ricorda che in questa regione, in base all' Accordo territoriale, sottoscritto il 13 gennaio 2011 dal D.G. dell'USR e dall'Assessore regionale all'istruzione e formazione, è stata attuata, presso gli istituti Professionali di Stato accreditati, l'offerta sussidiaria complementare (tipologia B, Linee Guida art. 13, comma 1 legge n. 40/2007).

Ciò comporta che presso i predetti Istituti professionali possono essere attivati percorsi triennali di

Istruzione e Formazione professionale (I e F.P.) che assumono la regolamentazione e l'ordinamento regionale.

Possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendono conseguire solo i titoli di qualifica triennali regionali (Capo II, punto 2 Linee Guida).

Gli istituti professionali, appositamente accreditati dalla Regione Veneto, che possono accogliere le iscrizioni ai predetti percorsi sono quelli indicati nell'allegato D al decreto della Regione Veneto n. 474 del 30 marzo 2015, che riporta il riepilogo degli interventi autorizzati per il triennio 2015/2018.

I percorsi I e FP_ che si intendono attivare, devono essere coerenti con l'offerta formativa già presente nell'istituto. Le classi prime formate con gli studenti che intendono conseguire solo i titoli di qualifica triennali regionali, dovranno essere distinte da quelle che comprendono gli studenti che invece intendono conseguire il diploma quinquennale statale.

Per quanto riguarda la formazione delle classi prime si forniscono le seguenti indicazioni:

- tali classi dovranno essere costituite, sulla base dei parametri numerici fissati dall'art. 16 del DPR n. 81/2009, tenendo conto del numero complessivo di studenti, sia di quelli che hanno scelto di conseguire solo la qualifica triennale regionale, sia di quelli che hanno scelto il percorso quinquennale;
- in nessun caso dovrà essere costituito un numero di classi superiore a quello derivante dalla somma delle due tipologie di studenti;
- non risulta inoltre possibile la costituzione di classi articolate comprendenti alunni iscritti ai due diversi percorsi;
- qualora il ridotto numero delle iscrizioni a detti percorsi non consenta la formazione di una classe, il dirigente scolastico avrà cura di informare le famiglie consentendo loro di scegliere un altro indirizzo di studi presso il proprio o altro istituto statale o presso i Centri regionali di Formazione Professionale (C.F.P.).

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali

Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore a quello d'obbligo (18 ore settimanali) devono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di contributi orari e moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali.

Il sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore, qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.

Si invitano i competenti Uffici scolastici, in relazione al consistente numero di cattedre inferiori alle 18 ore, a procedere con sistematicità al completamento delle stesse utilizzando il maggior numero possibile di spezzoni residui, anche al fine di non superare il contingente dei posti teorici (totale ore residue/18) già assegnato.

Cattedre di lingua e civiltà straniera

Negli istituti ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studiano lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza.

Si ricorda che l'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) e della seconda lingua straniera, deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici territoriali solo nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

A tal fine si invitano i competenti Uffici scolastici territoriali a **prestare particolare attenzione alle richieste di trasformazione avanzate dalle istituzioni scolastiche**.

Utilizzo quota autonomia del 20%

Particolare attenzione deve essere posta da codesti Uffici nella verifica delle proposte avanzate dai Dirigenti scolastici, in modo da garantire che l'utilizzo di tale quota sia coerente con le indicazioni contenute nei regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo (DPR n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010 riguardanti rispettivamente il riordino degli istituti Professionali, degli istituti Tecnici e dei Licei).

Si evidenzia che l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare, a regime, esubero di personale e nemmeno la trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne a livello di scuola, e pertanto si

renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.

Per la gestione della quota del 20% il SIDI ha attivato una specifica funzione, per gli Uffici provinciali, attraverso la quale potranno essere apportate modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno), in modo da non determinare situazioni di esubero.

Uffici tecnici

Le eventuali richieste di nuova istituzione devono essere inviate a questa Direzione, da parte di codesti Uffici, per il successivo inoltro al MIUR, complete di opportuna motivazione.

Si evidenzia che, previa autorizzazione del MIUR, è possibile istituire ex novo l'Ufficio tecnico già in organico di diritto solo qualora lo consentano le risorse di organico assegnate.

Si precisa che può funzionare un solo Ufficio tecnico per Istituzione scolastica, anche se comprensiva di istituti di ordine diverso (Istituti tecnici e professionali) e che la scelta della classe di concorso della tabella C deve essere coerente con la tipologia di istituto tecnico o professionale e prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero.

Istruzione per adulti – percorsi di secondo livello

Per quanto riguarda l'istruzione per adulti si rinvia a quanto precisato nello specifico paragrafo della CM n. 6753/2015, evidenziando che potranno essere previste in organico di diritto, secondo le indicazioni contenute nella CM n. 36 del 10.4.2014, solo le classi dei percorsi di secondo livello (primo e secondo periodo didattico) degli Istituti con consolidata esperienza che, in base alla serie storica degli studenti iscritti nelle classi dei corsi serali, diano effettiva garanzia di funzionamento con almeno 25 studenti.

Quanto sopra tenuto conto che il termine indicato nella CM n.6 del 27.2.2015 per l'iscrizione ai percorsi per adulti (31 maggio 2015) non consente di avere a disposizione, nel periodo di definizione dell'organico

di diritto, dati certi relativi agli effettivi iscritti ai percorsi citati.

Le SS.LL. pertanto, valuteranno le richieste di classi relative al primo e secondo periodo didattico, avanzate per la prima volta dai dirigenti scolastici, solo in sede di organico di fatto e potranno autorizzare tali classi solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità e lo consenta la dotazione organica assegnata.

E' possibile derogare dal numero di 25 studenti purché vengano adottate le soluzioni organizzative, elencate nella citata CM n. 36/2014, che consentano un più razionale utilizzo del personale docente.

Si fa presente che, come per l'a.s. 2014/15, non è prevista l'elaborazione automatica dell'organico dei percorsi di secondo livello, per cui codesti Uffici dovranno procedere con l'acquisizione puntuale a SIDI (come per gli ex indirizzi maxisperimentali) delle cattedre e delle ore residue proposte dai Dirigenti scolastici sulla base dei piani orari inviati dal MIUR con nota prot. n. 1137 del 22.4.2014 (monte ore pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni).

Compensazioni

Le SS.LL. in relazione alle specifiche esigenze riscontrate, potranno effettuare compensazioni tra i contingenti del 1° e del 2° grado, senza superare il totale complessivo dei posti assegnati.

Indicazioni conclusive

Si invitano ancora una volta le SS.LL. e il personale che cura la definizione degli organici, a verificare che le classi richieste dai Dirigenti siano coerenti con la normativa di riferimento e corrispondano ad effettive e comprovate esigenze.

Si richiama a tal fine la responsabilità dei Dirigenti scolastici in merito alla corretta definizione delle classi e al corretto utilizzo delle risorse di organico.

Si raccomanda infine la puntuale e completa comunicazione dei dati al Sistema informativo, sia da parte delle scuole che degli Uffici Scolastici territoriali.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito alla gestione dell'organico di fatto, si ringrazia per la consueta, qualificata collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame

RM/Assegnazione contingenti scuola secondaria di 1° e 2° grado